

della somma investita pari ad Euro 5.000 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati sulla sorte capitale a far data dall'investimento;

in via subordinata dichiarare l'intervenuto inadempimento contrattuale della banca, risolvere il contratto de quo e condannare la banca alla restituzione integrale in favore degli attori della somma investita pari ad Euro 5.000 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati sulla sorte capitale a far data dal giorno dell'investimento e comunque condannarla a risarcire tutti i danni patiti e patiendi oltre interessi e rivalutazione;"

che, con la comparsa di risposta, la Banca ha chiesto dichiararsi la prescrizione della domanda di annullamento dell'ordine d'acquisto formulata dagli attori e nel merito il rigetto di ogni domanda deducendo di aver sempre adempito agli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamento, di non aver consigliato il cliente ad effettuare l'operazione ma di essersi limitata a dare esecuzione, in qualità di mandataria, agli obblighi di acquisto impartiti dall'attore;

che in via subordinata la Banca in ipotesi di accoglimento delle conclusioni di controparte ha chiesto "condannare i signori [redacted] e [redacted] a restituire alla banca le obbligazioni acquistate mediante esecuzione dell'ordine di acquisto dichiarato nullo, annullato ovvero risolto con espressa riserva di adempimento soltanto dopo la retrocessione dei titoli"

depositate le memorie ex artt. 6 e 7 dlgs 5/03, ad istanza degli attori, il giudice designato ha fissato l'udienza di discussione, nel corso della quale le parti hanno esposto le rispettive ragioni; esaurita la discussione, il Tribunale ha trattenuto in decisione la causa riservando il deposito della sentenza nei termini di legge;

osserva il Collegio che occorre preliminarmente definire i rapporti contrattuali intercorrenti tra la parte attrice e la banca convenuta, con riferimento ai servizi d'investimento:

- con la stipulazione del contratto per la prestazione di servizi di investimento, tra i quali rientrano la negoziazione di titoli per conto proprio o per conto terzi, la mediazione, la gestione del portafoglio d'investimento e la ricezione e trasmissione di ordini (art. 1/5 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria contenuto nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per brevità TUIF) si costituisce fra le parti un rapporto negoziale di durata, a prestazione periodica, caratterizzato dalla speciale disciplina del testo unico citato e dei tre regolamenti attuativi emanati dalla CONSOB con deliberazioni del 1 luglio 1998, concernenti la disciplina degli emittenti (del. n. 11520), dei mercati (del. n. 11521) e degli intermediari (del. n. 11522);
- secondo le disposizioni dell'art. 30 della delibera n. 11522 sugli intermediari, il contratto avente ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento regola il rapporto fra cliente e intermediario stabilendo i servizi forniti e le loro caratteristiche, la durata del rapporto e le

modalità di rinnovo o di modifica del suo contenuto, le modalità con le quali il cliente impartisce ordini o istruzioni all'intermediario, la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione di rendiconto dell'attività svolta dall'intermediario, la costituzione della provvista a garanzia delle operazioni disposte e le altre condizioni per la prestazione del servizio;

- l'esecuzione del contratto tende, di regola, alla conclusione di nuovi contratti aventi ad oggetto l'acquisizione o la dismissione di strumenti finanziari e, pertanto, l'esecuzione della prestazione, da parte della banca, è caratterizzata dalla particolare attenzione che le norme legislative e regolamentari richiedono per l'accertamento del reale interesse del cliente nei rapporti con l'intermediario;
- in particolare, quale che sia la richiesta del cliente, che può richiedere la consulenza della banca nella scelta del prodotto più confacente alle proprie esigenze, ovvero può richiedere direttamente l'acquisto di uno specifico titolo, la banca ha sempre l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza (artt. 1337, 1375 cod. civ.) , evitando di agire in situazione di conflitto d'interessi e di trarre un vantaggio indebito dalla propria posizione;
- l'articolo 21 del TUIF, che dei richiamati principi di correttezza e trasparenza costituisce specifica attuazione, impone alla banca, prima di concludere il contratto, di acquisire dal cliente tutte le informazioni riguardanti la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio e la obbliga a consegnare all'investitore un documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (art. 28, comma 1, reg. intermediari) informandolo (prima di dar corso a qualsiasi operazione) sull'esistenza di propri interessi che possano configgere, anche indirettamente, con quelli del cliente (art. 27 reg. intermediari);
- la banca, pertanto, deve fornire informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione stessa, onde permettere al cliente di effettuare una scelta consapevole (art. 28, comma 2, delibera CONSOB). Se il cliente propone uno specifico investimento, l'intermediario deve astenersi dall' eseguire l'operazione, se la ritiene non adeguata alle caratteristiche del cliente, a meno che l'investitore, dopo essere stato correttamente informato, manifesti espressamente e per iscritto l'intenzione di procedere ugualmente. Allo stesso modo, ottenuto l'assenso scritto del cliente, la banca può procedere per le operazioni in conflitto d'interessi (artt. 27/2 e 29/1.3 reg. intermediari);
- è evidente, dal quadro normativo sopra richiamato, che gli obblighi d'informazione incombono sull'intermediario indipendentemente dalle conoscenze e dall'esperienza (vera o presunta) del cliente nel campo degli investimenti in strumenti finanziari;

- va precisato, infine, che l'obbligo di fornire all'investitore il prospetto contenente le informazioni sulle caratteristiche dei prodotti finanziari e dei soggetti emittenti, così che l'investitore sia messo in condizione di poter elaborare un fondato giudizio sulle capacità economico-finanziarie e sulla solvibilità dell'emittente e sulle caratteristiche del prodotto, è prescritto solo nel caso di sollecitazione all'investimento (art. 94 TUIF). La disposizione, tuttavia, non si applica alle operazioni dirette ad investitori professionali (come definiti dall'art. 30/2) tra i quali rientrano gli operatori professionali qualificati individuati dall'art. 31/2 del reg. intermediari (art. 100 TUIF);
- nel caso di specie, le obbligazioni della Repubblica Argentina sono state collocate sul mercato italiano per lo più attraverso *private placements*, cioè senza alcuna sollecitazione all'investimento rivolta al pubblico dei risparmiatori bensì utilizzando una catena di negoziazioni tra investitori professionali ed i rispettivi clienti ed i titoli argentini non quotati in borsa sono stati piazzati – pertanto – senza alcun obbligo di prospetto informativo;

ciò premesso rileva il collegio che va respinta la domanda principale di nullità del contratto per violazione delle norme di legge e di regolamento: sul punto, appare sufficiente richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26724/07 della Corte di Cassazione che ha stabilito che la violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non danno luogo ad una nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative. Le suddette violazioni, se realizzate nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto, danno luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno; se riguardano, invece, le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto, danno luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento (o inesatto adempimento), con la conseguente possibilità di risoluzione del contratto stesso, oltre agli obblighi risarcitori secondo i principi generali in tema di inadempimento contrattuale;

quanto alla domanda di annullamento dei contratti di acquisto dei titoli obbligazionari per errore rilevante ed essenziale, indotto dal comportamento negligente della banca convenuta, deve rilevarsi che l'errore in cui sono eventualmente incorsi gli attori non hanno riguardato le qualità essenziali dell'oggetto del contratto, cioè le caratteristiche di un titolo obbligazionario che si presentava ad alto rendimento proprio perché accompagnato da un alto rischio, bensì la convenienza economica dell'operazione finanziaria che, com'è noto, attiene alla sfera delle

motivazioni che hanno spinto l'investitore a effettuare l'operazione (tra le tante, Cass. 3 aprile 2003, n. 5139);

deve essere infine esaminata la domanda subordinata, con cui gli attori richiedono il risarcimento dei danni che, secondo la tesi attorea, sono conseguenza del comportamento colposamente negligente della banca in relazione agli obblighi contrattuali di informativa e di consulenza di fonte legale;

la domanda appare, alla luce dei documenti prodotti in giudizio dalla banca convenuta, infondata: la banca convenuta era tenuta, ai sensi del citato articolo 28 del regolamento sugli intermediari n. 11522 e prima di dare inizio a qualsiasi prestazione dei servizi di investimento, a:

- a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché informazioni sulla sua propensione al rischio;
- b) consegnare il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (come previsto dall'all. n. 3 della citata del. CONSOB 11522);
- c) non effettuare alcuna operazione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza era necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento;

la difesa dell'istituto di credito ha dedotto nella comparsa di risposta di aver posto in essere tali attività e la difesa di parte attrice, dopo il deposito della comparsa di risposta della banca convenuta, si è limitata a chiedere la fissazione dell'udienza senza contestare in alcun modo il contenuto della comparsa di risposta;

in tal modo, per il disposto dell'art. 10 comma 3 d.lgs. 5/2003, "i fatti allegati dalle parti e non contestati" devono ritenersi pacifici;

a parere del Collegio, dunque, la banca convenuta ha dato prova di avere correttamente adempiuto tutti gli obblighi di informazione posti a suo carico dal complesso quadro normativo sopra delineato;

l'art. 29, comma 1, della delibera CONSOB 11522 pone, infatti, a carico degli intermediari l'obbligo di astenersi "dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, frequenza o dimensione" a meno che il cliente, adeguatamente informato, non chieda di dar corso ugualmente all'investimento;

nel caso di specie, la banca convenuta ha fornito alla cliente una corretta informativa sulla tipologia dell'investimento e sull'adeguatezza dell'operazione;

in conclusione, la condotta legittima della banca non può ritenersi in alcun modo determinante nella causazione del danno lamentato dagli attori;

le particolarità della controversia e della vicenda che hanno visto gli attori subire un rilevante danno patrimoniale consigliano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio;

P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, deduzione o istanza disattesa, così provvede:

rigetta tutte le domande proposte dagli attori;


dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2009

Il Presidente



Il giudice estensore



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 17 3 AGO 2009



IL CANCELLIERE B3

Michele TIANO

F.A.

DIRITTI DI COPIA PERCEPTI

€ 8.27

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE COPIE - AUTENTICHE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CORSO DI REGISTRAZIONE CHE SI

RI LASCIA A RICHIESTA DELL'AVV. ROVERA

ED ESCLUSIVO USO APPELLO AI SENSI DELL'ART. 66 DPR 26-4-1986 N. 181

ROMA, LI 20 NOV. 2009



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA



IL CANCELLIERE

D.ssa Velia Pedullà

